

LAVORO ■ Aumentano le sviste negli avvisi bonari di liquidazione del trattamento di fine rapporto

Il ricalcolo del Tfr alza l'aliquota del 2,35%

Sempre più numerosi gli errori negli avvisi bonari, in arrivo in questi giorni, per il pagamento delle imposte sul Tfr liquidato dagli uffici delle Entrate per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendenti dal 2001 in poi. Gli errori derivano da un'interpretazione dell'Agenzia (circolare 30/2005) che fa lievitare del 2,35% l'aliquota dovuta sulla base della vecchia prassi.

Con la circolare 30 del 6 giugno 2005, l'agenzia delle Entrate ha dato il via alle operazioni di liquidazione automatizzata dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata. Fra i redditi oggetto della riliquidazione, c'è la quota di Tfr maturata a decorrere dal 1° gennaio 2001 per tutti i trattamenti erogati dal 2001, per i quali ha trovato applicazione il comma 1 dell'articolo 19 del Tuir, ai sensi del quale gli uffici finanziari ridetermineranno l'imposta «in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello

della presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta» (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri).

Il termine per la riliquidazione, riferita ai redditi 2001 presenti nel 770/2002, scade il 31 dicembre 2005. La stessa aliquota rideterminata verrà applicata anche alle altre indennità e somme percepite in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di mancato preavviso e l'incattivazione all'esodo.

Il dipendente cessato, in possesso del solo Cud, non dispone normalmente degli elementi di dettaglio necessari a verificare l'effettiva correttezza della riliquidazione. Di conseguenza, gli avvisi sembravano difficilmente opponibili e le riliquidazioni con esito scontato (fisiologicamente, l'aliquota media applicata al reddito complessivo del quinquennio è più elevata di quella applicata al Tfr).

Esaminando invece numerosi avvisi bonari emessi dall'Agenzia al fine di riliquidare l'imposta sul Tfr, si è verificato che le modalità adottate per determinare il reddito di riferimento sono in contrasto non solo con le norme che regolano la tassa-

zione separata del Tfr (Tuir, come modificato dal Dlgs 47/2000), ma con la prassi adottata dall'agenzia delle Entrate sulla nuova disciplina del trattamento di fine rapporto (circolari 29/E del 20 marzo 2001 e 78/E del 6 agosto 2001). Nella circolare 29/E del 2001 (capitolo II, punto 1.6.1) viene definito il reddito di riferimento, come dato dal Tfr maturato al 31 dicembre 2000 più il Tfr maturato dal 1° gennaio 2001 meno le rivalutazioni, diviso il periodo di commisurazione (intera durata del rapporto di lavoro) moltiplicato per 12. Nella circolare 78/E del 2001 (capitolo II, punto 4) vengono confermati gli stessi criteri di computo.

Nel calcolare il reddito di riferimento ai fini della riliquidazione, l'agenzia delle Entrate invece ridetermina anche il Tfr maturato al 31 dicembre 2000, inserendo nel numeratore della formula solo l'accantonamento Tfr fino al 31 dicembre 2000 e nel denominatore come periodo lavorato solo il periodo fino al 2000 incluso, nel seguente modo: reddito di riferimento uguale al Tfr maturato al 31 dicembre 2000 diviso il periodo di

commisurazione al 31 dicembre 2000 per 12.

Nel considerare l'impatto fiscale di questa diversa modalità di calcolo, è facile intuire che essa sia penalizzante per tutti quei lavoratori liquidati dal 2001, i quali abbiano avuto nel periodo fino al 31 dicembre 2000 un accantonamento annuale al Tfr mediamente più elevato rispetto al periodo che decorre al 1° gennaio 2001.

Questa condizione, apparentemente marginale considerando esclusivamente la naturale progressione retributiva, è invece verificabile in numerosi casi, quali ad esempio la fruizione di congedo parentale, il distacco all'estero con conseguente temporaneo incremento retributivo e rientro in Italia, e altro ancora.

Nel caso di acquiescenza del contribuente raggiunto dall'avviso bonario, le somme contestate vengono iscritte a ruolo, e il contribuente riceve una cartella esattoriale. Il pagamento della cartella va completato entro 60 giorni, e per opporsi a tale pagamento vanno adottate tutte le formalità previste dal contenzioso tributario.

EDOARDO CINTOLESI
SERGIO LOMBARDI

Possibile l'annullamento della comunicazione

La differenza a sfavore del contribuente nella riliquidazione del Tfr arriva al 2,35 per cento. Si consideri per esempio un lavoratore assunto il 1° gennaio 1998, cessato al 30 novembre 2001 e liquidato il 31 dicembre 2001. Il suo accantonamento al Tfr è stato di 7.250 euro all'anno nel periodo che va dall'assunzione al 31 dicembre 2000, e di soli mille euro negli undici mesi lavorati nel 2001. La modalità di calcolo presente nell'avviso ricevuto dal dipendente perviene a un reddito di riferimento più elevato: 21.750 euro diviso 3 per 12 uguale 87.000 euro in luogo del corretto reddito di riferimento, così calcolato dal datore di lavoro, conformemente alle norme e alla prassi: 22.759 euro diviso 3,9167 per 12 uguale 69.701,53 euro.

A livello di aliquote, la differenza a sfavore del contri-

bente è del 2,35 per cento. Applicando le aliquote vigenti al 31 dicembre 2001, infatti, nell'avviso si perviene a una aliquota del 35,50%, mentre l'aliquota corretta sarebbe stata del 33,15 per cento. La maggiore imposta dovuta sulla quota di Tfr maturata fino al 2000 illegittimamente ricalcolato è di 490,42 euro.

Sicuramente il contribuente ha facoltà di richiedere l'annullamento della comunicazione ai servizi di assistenza dell'agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui la rideterminazione del reddito di riferimento sia penalizzante, ma va considerata anche la possibilità di considerare la formula errata di calcolo come un vizio dell'atto, anche nel caso in cui le risultanze siano più favorevoli al dipendente, in quanto comunque non conformi alle norme e alla prassi.